

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6149 del 27/10/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN LOCALITA' RAVADESE IN COMUNE DI PARMA (PR). DITTA: GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. PRATICA: PR11A0045.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6392 del 27/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. n. PG/2024/0214655 del 27/11/2024 con cui la Ditta Greci Industria Alimentare Spa, c.f. 00726380348, ha richiesto tardivamente il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee assentita con det. n. 13678 del 01/10/2014, scaduta il 20/09/2024, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 4 pozzi (denominati pozzo 2, pozzo 6, pozzo 7, pozzo 8);
- ubicazione del prelievo: località Ravadese del Comune di Parma (PR), su terreno di proprietà della Ditta concessionaria; Pozzi 2-6: sez. B foglio 13 mappale 131 del N.C.T.; Pozzi 7-8: sez. B foglio 13 mappale 115 del N.C.T.; Coordinate UTM-RER: Pozzo 2 x: 609352 y: 968147; Pozzo 6 x: 609558 y: 968255; Pozzo 7 x: 609618 y: 968487; Pozzo 8 x: 609500 y: 968577;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

- portata massima di esercizio pari a l/s 112,00; portata media pari a l/s 105,50;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.027.000,00;

PRESO INOLTRE ATTO che con le integrazioni documentali assunte al prot. n. 0153101 del 28/08/2025 la Ditta ha specificato che il campo pozzi alimenta, solo in caso di emergenza, il circuito antincendio della rete aziendale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 235 del 10/09/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il procedimento di concessione, nonostante si configuri sotto il profilo strettamente amministrativo in relazione all'iter procedimentale come una nuova domanda, è equiparabile nella sostanza a un rinnovo di concessione senza varianti nei quantitativi di prelievo rispetto a quanto già concesso e già valutato in sede di procedura di Valutazione di impatto ambientale (conclusasi con delibera n. 1603/2014);
- l'uso antincendio, previsto nei documenti del SIA ma non espressamente analizzato in sede di VIA, non comporta alcun mutamento nè nei quantitativi assentiti nè nelle opere di presa;
- la ditta ha messo in atto una serie di miglioramenti del ciclo produttivo che hanno permesso il risparmio idrico e il riciclo della risorsa, così come evidenziato nella relazione integrativa acquisita al prot. n. 0153101 del 28/08/2025;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Esclusione*”;
- che peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione *ex ante* dell’impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- che pertanto le risultanze del metodo ERA nel caso in questione di prelievo già in essere non rappresentano un elemento dirimente ai fini dell’assentibilità dello stesso, ma forniscono una indicazione nella direzione delle necessità di una particolare attenzione e cautela nel rilascio della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a monitorare gli effetti del prelievo e a ridurre gli impatti che sono inserite nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO:

- che in data 10/09/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 16/09/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67;

DATO ATTO:

- che con nota n. 0102458 del 06/06/2025 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri, con richiesta agli enti coinvolti di eventuale conferma o aggiornamento di quelli già espressi nel procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR) (Prot.n. 0109786 del 18/06/2025);
- Provincia di Parma (prot. n. 0130917 del 21/07/2025);
- Ausl di Parma (prot. n. 0131897 del 22/07/2025);
- Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (prot. n. 0157527 del 05/09/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 17/10/2025 la somma pari a 1.115,31 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 30/07/2014, nella misura di 5.124,84 euro;

RITENUTO sulla base del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione PR11A0045 ad anni cinque;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Greci Industria Alimentare Spa, c.f. 00726380348, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PR11A0045, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 4 pozzi (denominati pozzo 2, pozzo 6, pozzo 7, pozzo 8);

- ubicazione del prelievo: località Ravadese del Comune di Parma (PR), su terreno di proprietà della Ditta concessionaria; Pozzi 2-6: sez. B foglio 13 mappale 131 del N.C.T.; Pozzi 7-8: sez. B foglio 13 mappale 115 del N.C.T.; Coordinate UTM-RER: Pozzo 2 x: 609352 y: 968147; Pozzo 6 x: 609558 y: 968255; Pozzo 7 x: 609618 y: 968487; Pozzo 8 x: 609500 y: 968577;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 112,00; portata media pari a l/s 105,50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.027.000,00;
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 6;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e registrato al prot. n. 0189730 del 27/10/2025;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 6.240,15 euro;
 5. di dare atto che è stato integrato un deposito cauzionale nella misura di 6.240,15 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Greci Industria Alimentare Spa, c.f. 00726380348 (cod. pratica PR11A0045).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 4 pozzi ubicati in località Ravadese del Comune di Parma (PR), su terreno di proprietà della Ditta concessionaria e denominati come segue:

	Pozzo 2	Pozzo 6	Pozzo 7	Pozzo 8
Coordinate UTM-RER	x: 609352 y: 968147	x: 609558 y: 968255	x: 609618 y: 968487	x: 609500 y: 968577
Dati catastali	Sez. B, Foglio 13, mappale 131	Sez. B, Foglio 13, mappale 131	sez. B, foglio 13 mappale 115	sez. B, foglio 13 mappale 115

2. Le principali caratteristiche dei pozzi sono riassunte nella tabella seguente:

	Data perforazione	Profondità (m)	Diametro (mm)	Profondità filtri (m)	Diametro colonna pompa (mm)	Potenza pompa (kW)
Pozzo 2	1983	105	400	29-38; 53,5-56; 95-99	125	36
Pozzo 6	1999	102	323,9	30-48; 51-57; 93-99	150	18,5
		63	219,1		100	11
Pozzo 7	2003	106	355	26-36; 95-99	150	45
Pozzo 8	2013	45	400	25-36	150	30

3. Le acque sollevate dai pozzi vengono convogliate alla centrale idrica da cui vengono poi

indirizzate agli impianti di potabilizzazione, nel caso delle acque che entrano nel ciclo di lavorazione dei prodotti o al bacino di accumulo per la produzione di acqua sanificata per quelle destinate a raffreddamento o al lavaggio e pulizia degli ambienti. Il pozzo 6 è costituito da due colonne di rivestimento affiancate con le caratteristiche indicate nella tabella di cui sopra. La testata di ogni pozzo è alloggiata all'interno di pozzetto dotato di idonea areazione e protetto da griglia a maglia fine per impedire l'intrusione da parte di animali. Il pavimento della camera di manovra è realizzato in calcestruzzo al fine di renderne impermeabile il fondo.

4. Le portate massime e medie di prelievo dai singoli pozzi sono riassunte nella tabella seguente:

	Pozzo 2	Pozzo 6	Pozzo 7	Pozzo 8	Totali
Portata massima (l/s)	25	28	31	28	112
Portata media (l/s)	22,2	26,4	27,8	26,4	105,5

5. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice: 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio dello stabilimento di Greci Industria Alimentare Spa di Ravadese, in Comune di Parma, per la produzione di prodotti alimentari (conservate di pomodoro, prodotti a base di vegetali, carne e pesce).
2. Il campo pozzi alimenta, solo in caso di emergenza, il circuito antincendio della rete aziendale.
3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 112,00; portata media pari a l/s 105,50 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.027.000,00.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso

pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 6.240,15 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggi** – Così come prescritto dall'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, il concessionario è tenuto a mantenere *“in regolare stato di funzionamento il sistema di monitoraggio piezometrico attualmente presente. I dati provenienti dal monitoraggio (distinti tra quelli rilevati durante la “campagna del pomodoro” e quelli al di fuori) dovranno essere inviati annualmente, entro il 31 gennaio, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione, completi di idonea relazione descrittiva e di sintesi che comprenda la descrizione delle eventuali modifiche sostanziali del ciclo produttivo e dei loro effetti sul*

consumo idrico.”

Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all’implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri “trend piezometrico” e “soggiacenza”. Gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All’atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell’andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l’obbligo di consentire all’Autorità competente l’accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l’opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

8. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Azioni di risparmio della risorsa** – E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
11. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** – Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando

trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di

ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.